

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 874

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALLASCAS

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista

*Presentata il 5 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende incentivare le assunzioni di giovani (incrementando di conseguenza il gettito fiscale) in uno dei comparti che vede la maggiore percentuale di occupazione femminile, ossia il settore dell'estetica e del benessere, che vanta ad oggi oltre 30.000 centri in tutto il Paese. A causa degli elevati costi e della rigidità della disciplina del mercato del lavoro, infatti, i titolari dei centri di estetica sono estremamente restii ad assumere, anche in circostanze nelle quali esiste un forte fabbisogno di lavoro per esaudire la domanda della clientela.

L'obiettivo della presente proposta di legge è altresì quello di contrastare il continuo dilagare del fenomeno dell'abusivismo, che genera una concorrenza spietata assumendo come punti di forza i prezzi bassi, il servizio a domicilio e la noncuranza della norme di legge in materia di sicurezza e igienico-sanitaria, a seguito della quale si rileva un aumento delle patologie

infettive. Basti pensare che i regolamenti per mantenere a norma la struttura di un centro estetico sono comparabili con quelli di uno studio medico (norma CEI 64-8). Conseguentemente, il confronto tra operatori abusivi e professionisti risulta sleale a danno costante dei secondi e soprattutto del consumatore finale, in termini di salute e di qualità del servizio ricevuto.

Poiché il settore del benessere presenta caratteristiche assimilabili in larga misura a un'attività stagionale, in quanto la domanda si concentra nel periodo tra marzo e settembre, la proposta di legge prevede di inserire tale settore tra le attività aventi carattere stagionale e come tali ammesse ai sensi di legge alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 1). Si riporta per chiarezza un semplice esempio: se solo la metà degli oltre 30.000 centri presenti nel territorio nazionale assumesse una giovane donna per il periodo stagionale di maggior affluenza, avremmo dato

una possibilità di lavoro a circa 15.000 giovani donne. Ovviamente, oltre a inserire il settore tra le attività stagionali, deve realizzarsi anche un miglioramento del profilo formativo che consenta un inserimento professionale adeguato.

L'estetista è un professionista del settore dell'estetica e del benessere e ricopre un ruolo fondamentale anche per la salute dei suoi clienti, in quanto è chiamato a fornire consigli sul tipo di trattamenti da eseguire e deve rilevare l'eventuale sussistenza di indizi di patologie che necessitano di intervento da parte di medici specialisti. Inoltre oggi il professionista deve conoscere le norme igienico-sanitarie e quelle generali legate all'attività: si richiede quindi che sia riconosciuta loro tale professionalità istituendo un albo per il settore dell'estetica e del benessere e che tali attività non siano più comprese nell'ampio e generico settore dell'artigianato, come accade oggi (articolo 2).

Si desidera anche, con questo intervento, colmare la lacuna esistente in merito all'obbligo di aggiornamenti formativi, oggi richiesti per ogni attività professionale.

A seguito dell'adozione del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, attuativo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante « Disciplina dell'attività di estetista », è richiesto un adeguato livello di formazione in merito ai nuovi apparecchi. Tale percorso formativo può essere stimato in un massimo di quaranta ore complessive.

Se è vero che con la legge n. 1 del 1990 sono stati definiti le condizioni e i requisiti indispensabili per esercitare in forma autonoma la professione di estetista, è anche vero che allo stato attuale tale normativa

risulta inadeguata in quanto devono essere considerati l'evoluzione tecnologica delle apparecchiature utilizzabili nella professione (citato regolamento) e i problemi nuovi che il settore deve affrontare. Le stesse agenzie formative riconosciute dalle regioni dovrebbero qualificare i loro docenti tramite corsi di aggiornamento.

È quindi necessario prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento completi e continuativi, che certifichino la qualità del servizio reso: il cliente merita un servizio di pregio, che può essere fornito solo da personale qualificato. Oggi non è più ammissibile che l'estetista non abbia una specifica formazione sulle normative che governano il settore, né che non conosca la documentazione da tenere nell'esercizio; non è accettabile che l'aggiornamento sia demandato ai rivenditori; non è accettabile che la formazione pratica sulle apparecchiature occupi solo poche ore in tre anni di corsi; non è accettabile che non vi sia menzione dei requisiti dei componenti della commissione di esame; non è accettabile che sia quasi assente la formazione sulle caratteristiche teoriche e pratiche di utilizzo delle apparecchiature, sebbene sia entrato in vigore dal maggio 2011 il citato regolamento n. 110 del 2011, che elenca le attrezzature utilizzabili in estetica e le loro schede tecniche. Si precisa, inoltre, che in alcune schede è richiamata una formazione specifica prima dell'uso dell'apparecchio. Altrettanto si può dire per quanto concerne l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'obbligo di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (titoli I e III e altri articoli).

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica »;

2) al comma 1, dopo le parole: « corpo umano » sono inserite le seguenti: « e dei suoi annessi cutanei » e dopo le parole: « inestetismi presenti » sono aggiunte le seguenti: « , concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psicofisico della persona ».

3) dopo il comma 1 è inserito seguente:

« 1-bis. La presente legge disciplina inoltre le seguenti attività:

a) tatuatore;

b) piercer;

c) onicotecnico;

d) truccatore;

e) tecnico delle ciglia;

f) socio-estetista »;

4) al comma 2, le parole: « Tale attività può essere svolta » sono sostituite dalle seguenti: « Le attività di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere svolte »; dopo le parole: « con l'attuazione di tecniche manuali » sono inserite le seguenti: « e di massaggio »; le parole: « , di cui all'elenco allegato alla presente legge, » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell'allegato 1 e,

per le attività di tatuatore e di *piercer*, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente legge »; le parole: « dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle norme vigenti »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Si intende per “tatuaggio” la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Si intende per “*piercing*” la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

3. Si intende per “onicotecnica” l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di *manicure* e di *pedicure* estetico.

4. Si intende per “truccatore” il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.

5. Si intende per “tecnico delle ciglia” il soggetto che svolge l'attività consistente nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche

6. Si intende per “socio-estetista” il soggetto che svolge trattamenti estetici mirati su soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero su soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

7. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.

8. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione

auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. È comunque vietato eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni. L'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore »;

3) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

d) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'attività di estetista può essere svolta:

a) presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio sia prestato nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari per lo svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;

b) in un locale proprio o in uno spazio e con attrezzature concessi in uso da altri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Le attività di acconcia-

tore e di estetista possono essere svolte nello stesso locale purché esso risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

*5-bis.* Le prestazioni di cui all'articolo 1 possono essere erogate anche in modo occasionale presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 »;

*e)* all'articolo 6, comma 3:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole: « massaggio estetico » sono inserite le seguenti: « e del benessere »;

2) alla lettera *f)*, alle parole: « apparecchi elettromeccanici » sono premesse le seguenti: « fisica, elettrologia e »;

3) dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis)* tecniche di dermopigmentazione;

*h-ter)* nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco »;

*f)* all'articolo 6, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e *piercing* sono previste le seguenti:

*a)* cultura generale ed etica professionale;

*b)* requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;

*c)* attrezzature di lavoro;

*d)* smaltimento dei rifiuti;

*e)* aspetti legali nel lavoro;

*f)* elementi di psicologia e di comunicazione;

*g)* primo soccorso;

*h)* sterilizzazione;

*i)* procedure igienico-sanitarie per l'esercizio tatuaggio e *piercing*;

- l) rischio biologico;
- m) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;
- n) teoria e pratica delle tecniche di tatuaggio;
- o) teoria e pratica delle tecniche di *piercing*;
- p) disegno;
- q) *marketing* e gestione;
- r) nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco.

3-ter. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
- b) anatomia della mano e del piede;
- c) patologie delle unghie;
- d) attrezzature e strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;
- f) biochimica degli acrilati;
- g) *marketing* e gestione;
- h) diversificazione dei trattamenti;
- i) prodotti e materiali di consumo;
- l) studio delle tecniche e delle architetture;
- m) nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco.

3-quater. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore sono previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) anatomia del viso;
- c) patologie e alterazioni;
- d) ambiente ed etica professionale;
- e) *marketing* e gestione;

- f) diversificazione dei servizi;
- g) prodotti e strumenti di lavoro;
- h) studio delle tecniche decorative;
- i) nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco;
- l) storia del costume;
- m) trucco correttivo, fotografico, televisivo, cinematografico e teatrale.

*3-quinquies*. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
- b) anatomia dell'occhio;
- c) patologie specifiche;
- d) strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;
- f) *marketing* e gestione;
- g) tecniche applicative;
- h) prodotti e materiali di consumo;
- i) nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco.

*3-sexies*. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:

- a) manualità linfodrenanti e miorilassanti;
- b) trattamenti nutrienti e riepitelizzanti;
- c) *make-up* correttivo;
- d) igiene e cura della pelle;
- e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica;
- f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;

g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia;

h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura;

i) dermopigmentazione a scopo sanitario »;

g) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

2) al comma 2, le parole: « legge 11 giugno 1971, n. 426 » sono sostituite dalle seguenti: « normativa vigente »;

h) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: « di barbiere o di parrucchiere » sono sostituite dalle seguenti: « di acconciatore »;

2) al comma 2, le parole: « I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono » sono sostituite dalle seguenti: « L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può »;

i) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-bis. — 1. La qualificazione professionale di tatuatore e di *piercer* è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e

*piercing* in condizioni di sicurezza, di cui alla circolare del Ministero della sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, sono abilitati all'esercizio dell'attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

2. La qualificazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita alle attività di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in tali attività sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

3. Le qualificazioni professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono altresì conseguite:

*a)* dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;

*b)* in alternativa a quanto disposto dalla lettera *a)*, dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi

regionali di formazione teorica di cui alla medesima lettera *a*). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla citata lettera *a*).

4. Le regioni disciplinano le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

5. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

6. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

7. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

8. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

9. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.

10. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.

11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 9-*ter*. — 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3 possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

2. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

3. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella

continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

l) all'articolo 10:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole « elenco allegato » sono sostituite dalle seguenti: « allegato 1 »;

1.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di *piercer*, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente legge, si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate »;

2) al comma 2, le parole: « dal decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti »;

m) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « l'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, »; le parole: « di cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 3 e 9-bis »; le parole: « dall'autorità regionale competente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità competente »; le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000 »;

2) al comma 2, le parole: « senza l'autorizzazione comunale » sono sostituite

dalle seguenti: « senza la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2 » e le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000 »;

n) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. — 1. Le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, sono riconosciute quali attività a carattere stagionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è autorizzato a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della presente legge, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

o) all'allegato, la parola: « Allegato » è sostituita dalle seguenti: « Allegato 1 — (Articolo 1, comma 2) »;

p) dopo l'allegato sono aggiunti i seguenti:

« Allegato 2  
(Articolo 1, comma 2).

#### ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI TATUATORE

1) macchina o pistola (*tattoo machine o gun tattoo*);

2) manipoli e puntali (*grips e tips*);

3) barre o aste porta aghi;

4) aghi;

5) colori o pigmenti;

6) contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento.

Allegato 3  
(Articolo 1, comma 2).

#### ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI *PIERCER*

1) ago cannula o ago da *piercing*;

2) pinze ad occhiello;

- 3) forbici o pinze;
- 4) dispositivi meccanici di foratura;
- 5) monili o pre-orecchini;
- 6) pinze e inseritori »;

q) le denominazioni: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato », « Ministro della pubblica istruzione », « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e « Ministro della sanità », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico », « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » e « Ministro della salute ».



\*18PDL0019850\*